

ALLEGATO B

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE **AI SENSI DELLA LETTERA C), COMMA 1 DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2001, N. 15.**

Interventi

- opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell'ambito dell'attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato. Tali opere di ristrutturazione dovranno essere volte a ripristinare l'agibilità del bene e la sua messa in sicurezza con interventi di tipo strutturale, di finitura e/o di impiantistica, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento alla normativa vigente in materia di misure antincendio.
- Saranno opportunamente valorizzati i progetti che:
 - rispettino la congruità degli interventi tecnici di ristrutturazione con la finalità sociale dell'intervento;
 - estendano l'ambito di attività sociale cui il bene ristrutturato è destinato ed il bacino di utenza del servizio cui il bene è adibito;
 - prevedano una continuità dell'attività afferente il bene da ristrutturare;
 - prevedano adeguate forme di trasparenza, da realizzarsi con l'apertura di centri adibiti alle informazioni per il pubblico;
 - prevedano il monitoraggio "civico".

Finalità

- concretizzare il riutilizzo dei beni confiscati affinché costituiscano risorse diffuse sul territorio, utili a fungere da volano per interventi organici e strutturati di sviluppo e coesione territoriali;
- utilizzare le risorse ai fini della creazione di nuova occupazione nonché per il miglioramento del benessere sociale ed economico, al fine di rendere il tessuto sociale più preparato a respingere nuovi tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

Soggetti destinatari dei finanziamenti

Ai sensi della lettera b), comma 1, art. 3 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, sono beneficiari dei finanziamenti:

- gli enti locali, che possono amministrare direttamente i beni, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti negli albi o registri regionali previsti dalla normativa vigente in materia.

I soggetti destinatari dei finanziamenti, che non siano enti locali, devono disporre di preventiva autorizzazione agli interventi sul bene da parte dell'ente locale.

I soggetti proponenti potranno presentare un solo progetto; l'ammontare massimo del contributo regionale sarà pari ad euro 70.000,00.

Le richieste pervenute saranno valutate da una Commissione tecnica, nominata ai sensi della lettera c), comma 1, art. 5 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, con Decreto del Presidente della Regione Lazio. La Commissione provvederà altresì a predisporre le relative graduatorie.

Termini di presentazione delle domande

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sarà pubblicato apposito Avviso pubblico contenente termini e modalità di presentazione delle domande.